

DETERMINAZIONE DSAI/21/2022/COM

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI
SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER INADEMPIMENTO DELLA CONTROPARTE
COMMERCIALE**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 29 luglio 2022

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004 n. 138/2004 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 138/04);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/com di approvazione del "Testo integrato della morosità elettrica (TIMOE)" e s.m.i. (di seguito: TIMOE);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 138/04 l’Autorità ha adottato garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete, regolando, tra l’altro, le situazioni di mancata coincidenza tra l’utente del servizio di distribuzione e la controparte commerciale;
- segnatamente, l’articolo 27bis della predetta deliberazione reca la disciplina applicabile nel caso in cui l’utente della distribuzione e la controparte commerciale siano soggetti diversi e quest’ultima risulti inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali che la legano al primo (comma 1);
- in tali casi, la regolazione stabilisce:
 - i) il divieto per l’utente della distribuzione di chiedere la chiusura del punto di riconsegna (art. 27bis, comma 2);
 - ii) la facoltà per l’utente della distribuzione di risolvere il contratto con la controparte commerciale, dandone comunicazione con riferimento a ciascun punto di riconsegna oggetto del contratto, al SII (Sistema Informativo Integrato) (art. 27bis, comma 3);
- il citato *divieto* per l’utente della distribuzione di chiedere la chiusura del punto di riconsegna con conseguente sospensione della fornitura (al cliente finale) per inadempimento della propria controparte commerciale è stato introdotto al fine di tutelare il cliente finale – estraneo al rapporto tra i primi due – che, in difetto, vedrebbe compromessa la continuità della propria fornitura di gas naturale e sarebbe dunque direttamente e gravemente danneggiato non già a causa di un suo inadempimento, bensì del suo venditore;
- per le medesime ragioni deve ritenersi vietata ogni condotta dell’utente della distribuzione che, allo scopo di ottenere l’adempimento della propria controparte commerciale, arrechi pregiudizio al cliente finale (incidendo sulle modalità di erogazione della fornitura);
- del resto, l’utente della distribuzione dispone di un apposito strumento per tutelarsi in caso di inadempimento della controparte commerciale, ovvero la risoluzione del contratto con quest’ultima;
- in tale caso, la deliberazione 138/04, a tutela del cliente finale, ha previsto da un lato, obblighi informativi nei confronti di quest’ultimo (art. 27bis, comma 5) e, dall’altro lato, nelle more dell’attivazione dei servizi di ultima istanza, l’efficacia delle clausole del contratto risolto tra utente della distribuzione e controparte

commerciale “*necessarie ad assicurare la continuità della fornitura ai clienti finali associati ai suddetti punti di riconsegna*” (art. 27bis, comma 4);

- anche la *ratio* delle predette disposizioni, infatti, è quella di garantire, in caso di inadempimento della controparte commerciale, la continuità della fornitura al cliente finale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- analoghe disposizioni valgono per il settore elettrico;
- con il TIMOE, infatti, l’Autorità ha disciplinato la regolazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto dell’energia elettrica nei casi, tra l’altro, di inadempimento della controparte commerciale nei confronti dell’utente del trasporto e dispacciamento, ove i due soggetti non coincidano (art. 2, comma 1, lett. b) del TIMOE);
- segnatamente, l’articolo 22 del TIMOE regola il caso in cui l’utente del trasporto e dispacciamento e la controparte commerciale siano soggetti diversi e quest’ultima risulti inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali che la legano al primo (comma 1);
- in tali casi, la predetta disposizione stabilisce:
 - i) il divieto per l’utente del trasporto e dispacciamento di chiedere la sospensione della fornitura (art. 22, comma 2);
 - ii) la facoltà per l’utente del trasporto e dispacciamento di risolvere il contratto con la controparte commerciale, dandone comunicazione, con riferimento a ciascun punto di prelievo oggetto del contratto, al SII (Sistema Informativo Integrato) (art. 22, comma 3);
- il citato *divieto* per l’utente del trasporto e dispacciamento di chiedere la sospensione della fornitura (al cliente finale) per inadempimento della propria controparte commerciale è stato introdotto al fine di tutelare il cliente finale – estraneo al rapporto tra i primi due – che, in difetto, vedrebbe compromessa la continuità della propria fornitura di energia elettrica e sarebbe dunque direttamente e gravemente danneggiato non già a causa di un suo inadempimento, bensì del suo venditore;
- per le medesime ragioni deve ritenersi vietata ogni condotta dell’utente del trasporto e dispacciamento che, allo scopo di ottenere l’adempimento della propria controparte commerciale, arrechi pregiudizio al cliente finale (incidendo sulle modalità di erogazione della fornitura);
- del resto, l’utente del trasporto e dispacciamento dispone di un apposito strumento per tutelarsi in caso di inadempimento della controparte commerciale, ovvero la risoluzione del contratto con quest’ultima;
- in tale caso, il TIMOE, a tutela del cliente finale, ha previsto da un lato, obblighi informativi nei confronti di quest’ultimo (art. 22, comma 5) e, dall’altro lato, nelle more dell’attivazione dei servizi di ultima istanza, l’efficacia delle clausole del contratto risolto tra UdD e controparte commerciale “*necessarie ad assicurare la*

continuità della fornitura al cliente finale associate al [relativo] punto di prelievo” (art. 22, comma 4);

- anche la *ratio* delle predette disposizioni, infatti, è quella di garantire, in caso di inadempimento della controparte commerciale, la continuità della fornitura al cliente finale.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con PEC del 2 febbraio 2022 (acquisita con prot. Autorità 4647) ECOM S.r.l. – in qualità di controparte commerciale per la fornitura di gas naturale e di energia elettrica su alcuni punti di riconsegna e di prelievo aventi Compagnia Energetica Italiana S.p.A. (di seguito anche C.E.I.) come utente rispettivamente del servizio di distribuzione nonché del trasporto e dispacciamento – ha inviato all’Autorità una segnalazione in merito a richieste di sospensione della fornitura di gas naturale e di energia elettrica che C.E.I. avrebbe presentato ai gestori di rete competenti, malgrado i clienti finali titolari dei punti non fossero morosi;
- pertanto, in data 4 febbraio 2022 la Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell’Autorità ha inviato una richiesta urgente di chiarimenti (prot. Autorità 5050) a C.E.I. in merito al comportamento oggetto della richiamata segnalazione, contestualmente intimando a quest’ultima il ritiro delle richieste di sospensione della fornitura eventualmente presentate per inadempimento della controparte commerciale e/o la riattivazione della fornitura per i punti di riconsegna e i punti di prelievo eventualmente già chiusi;
- con PEC dell’8 febbraio 2022 (acquisita con prot. Autorità 5531) C.E.I. ha dato riscontro alla richiesta, affermando che la condotta tenuta era stata determinata dalla necessità di limitare l’esposizione finanziaria nei confronti ECOM S.r.l., a fronte della perdurante insolvenza di quest’ultima; C.E.I. ha, altresì, evidenziato che, al fine di evitare ricadute e danni ai clienti finali, già alla data del 4 febbraio 2022 aveva provveduto a riattivare tutti i punti di prelievo associati alla controparte commerciale ECOM S.r.l.;
- quest’ultima, con *e-mail* del 10 febbraio 2022 (acquisita con prot. Autorità 5911), ha confermato che tutte le utenze sono state riattivate;
- alla luce di quanto sopra esposto, Compagnia Energetica Italiana S.p.A. risulta, per ammissione della stessa, avere chiesto, in qualità di utente del servizio di distribuzione gas e di utente del trasporto e dispacciamento elettrico, la sospensione della fornitura per inadempimento della controparte commerciale, in violazione rispettivamente dell’art. 27bis, comma 2, della deliberazione 138/04 e dell’art. 22, comma 2, del TIMOE.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Compagnia Energetica Italiana S.p.A.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Compagnia Energetica Italiana S.p.A., per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni in materia di richieste di chiusura dei punti di riconsegna e di prelievo per sospensione della fornitura e per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di designare, ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e degli articoli 14, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 57/2018/A, quale responsabile del procedimento l'avv. Veronica Olmari, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Mercati Energetici della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4**bis**, comma 2 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4**bis**, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 220 (duecentoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di avvisare che le comunicazioni di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
7. di comunicare il presente provvedimento a Compagnia Energetica Italiana S.p.A., P.IVA 07824790963, mediante PEC all'indirizzo: pec@pec.compagnia-energetica.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 29 luglio 2022

Il Direttore
avv. Michele Passaro